TRIBUNALE di NAPOLI NORD

R.g. 2352-2014

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. [redacted] - Presidente

Dott. [redacted] - Giudice

Dott. [redacted] - Giudice rel.

all'esito della camera di consiglio, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso il seguente

Decreto

Con ricorso depositato in data 13.3.2014 [redacted] ha chiesto all'intestato tribunale di disciplinare le modalità di sostegno della stessa da parte di entrambi i figli. Premetteva di essere stata coniugata con [redacted] e di essersi separata nel 1986; di avere due figli [redacted] (nato il 17.12.1972) e [redacted] nata il 4-1-1974)e di non godere di buona salute tanto da non riuscire più a lavorare; deduceva di non riuscire a provvedere al proprio mantenimento tanto da aver chiesto al marito un aiuto economico; che quest'ultimo le versa euro 200.00 al mese ma che tale somma non è da sola sufficiente a consentire il suo sostentamento; che sta contribuendo al suo mantenimento il figlio [redacted] assicurandole vitto e alloggio e beni di prima necessità mentre la figlia [redacted] non contribuisce in alcun modo.

Tanto premesso, atteso lo stato di bisogno, ha chiesto al tribunale di determinare, in base all'art. 433 c.c., le modalità di contribuzione dei figli.

Con distinte comparse si sono costituiti i figli.

[redacted] manifestato la propria disponibilità a continuare ad occuparsi della madre accogliendola in casa in

alternanza con la sorella e a contribuire, proporzionalmente alle proprie sostanze al suo mantenimento.

nel costituirsi ha chiesto il rigetto della domanda deducendo la propria impossibilità ad occuparsi della madre in quanto disoccupata, coniugata monoreddito; ha peraltro dedotto di aver già aiutato, sia economicamente che moralmente, in passato la madre ma a causa della dipendenza dall'alcool l'aiuto si è rivelato vano.

In punto di diritto occorre osservare che l'art. 433 c.c. così recita:

"*All' obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine*

1) il coniuge;

2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali."

Gli alimenti legali sono prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico. Essi trovano la loro fonte, anche costituzionale, nel dovere di solidarietà (art. 2 Cost.). Secondo l'orientamento ormai pacifico in giurisprudenza per poter avere diritto agli alimenti, è necessario che ricorrano due condizioni :

1) Lo stato di bisogno che non è solo la mancanza del necessario per alimentarsi, ma anche la mancanza del necessario per vestirsi, per l'abitazione etc. cioè la mancanza o

l'insufficienza dei mezzi per venire incontro alle necessità primarie della vita

2) non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento e ciò per diverse cause, come la malattia, da accertarsi caso per caso considerando, però, anche la posizione sociale dell'alimentando, le sue condizioni psicofisiche e le sue capacità intellettuali.

L'alimentando ha diritto, quindi, al necessario per vivere, inteso come soddisfazione delle sue esigenze primarie.

Nel caso di specie, ad avviso del tribunale ricorrono entrambi i presupposti indicati: lo stato di bisogno della ricorrente e la impossibilità di provvedere al proprio mantenimento. Questi elementi non risultano oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti; peraltro anche l'età della ricorrente e le patologie delle quali soffre inducono a ritenere improbabile che la stessa possa reperire un lavoro.

Pertanto, è necessario in questa sede stabilire le modalità attraverso le quali i figli dovranno contribuire al mantenimento della madre.

Dagli atti introduttivi emerge che [redacted] separato dalla moglie è gravato da un mutuo di euro 658,00 al mese oltre all'assegno di mantenimento per la figlia di euro 300.00 e che da una nuova relazione ha avuto altri due figli minori; che [redacted] è attualmente disoccupata, coniugata, monoreddito e gravata da canone di locazione di euro 440.00 e da finanziamenti per euro 108.00 al mese oltre alle spese ordinarie.

Dalla documentazione agli atti e da quanto emerge dal tenore degli atti introduttivi, il tribunale ritiene equo stabilire che i figli contribuiscano al mantenimento della comune genitrice accogliendola presso la propria abitazione secondo un periodo di turnazione semestrale (ossia sei mesi con un figlio e sei mesi con l'altro).

Con riguardo all'aspetto economico parte ricorrente deduce che il figlio [redacted] già contribuisce al suo mantenimento ma senza indicare alcun importo.

Orbene considerando che la [illegible] ecepisce già euro 200.00 dal marito, il tribunale ritiene equo stabilire che i figli dovranno, nel periodo in cui [illegible] presso il loro domicilio, contribuire al suo integrale mantenimento.

Con riferimento alle spese processuali in considerazione della peculiarità della controversia e delle questioni affrontate il tribunale ritiene ricorrano giusti motivi per compensare interamente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, decidendo sul ricorso depositato in data 13-3-2014 da [illegible] così provvede:

1) accoglie la domanda e per l'effetto stabilisce che [illegible] e [illegible] sono tenuti a contribuire ai fabbisogni alimentari della comune genitrice [illegible] ospitandola in casa propria con una turnazione semestrale e provvedendo, nel periodo di rispettiva competenza, al suo mantenimento, per le motivazioni indicate in parte motiva.
2) Spese compensate.

Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 7/10/2014

Il Giudice

Il Presidente

Depositato in cancelleria
Data 09 [illegible]